



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Massimo Ferro	Presidente
Dott. Paola Vella	Consigliere
Dott. Giuseppe Dongiacomo	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere – Rel.
Dott. Alessandro Farolfi	Consigliere

concordato minore;
transazione fiscale;
art. 74, 4 comma,
ccii, regime
applicabile

Ud. 14/04/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 9046/2025 r.g. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, fax 0696514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata.

-ricorrente-

contro

██████████ (CF ██████████), rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dagli avvocati ██████████ ██████████ ██████████ presso il ██████████ cui studio in ██████████ alla Via ██████████ elettivamente domicilia.

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 103/2025 della Corte di Appello di Campobasso, del 1°/04/2025, emessa nell'ambito del procedimento R.G. n. 262/2024;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/4/2026 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udita, per la ricorrente, l'Avv. [REDACTED] che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso - decidendo sul reclamo proposto da [REDACTED] avverso il decreto di rigetto della richiesta omologazione del concordato minore emesso dal Tribunale di Isernia in data 02/07/2024 - ha, in accoglimento del reclamo così proposto, omologato il concordato minore e ha adottato i provvedimenti conseguenti.

2. Con ricorso depositato il 9.3.2024 dinanzi al Tribunale di Isernia, [REDACTED] (professionista, esercente attività di perito industriale) aveva, infatti, presentato - dichiarando di versare in condizione di sovraindebitamento - una proposta di concordato minore ex art. 74 e s. CCII, con transazione fiscale (trasmessa il 16.2.2024 all'OCC, con relativo inoltro da parte dell'OCC alla competente Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate), con previsione, in caso di omologa, di un pagamento complessivo in favore dell'Agenzia delle Entrate di € 30.690,00, a fronte di un debito certificato in € 1.660.501,77 e con richiesta al Tribunale, in subordine, di accesso alla procedura di liquidazione controllata di cui agli art. 268 e s. CCII.

2. La procedura veniva dichiarata aperta, a seguito di verifica circa la completezza e regolarità della documentazione prodotta, con decreto del 29.3.2024.

3. Con successivo decreto del 2.7.2024 il Tribunale, rilevato che l'OCC aveva comunicato che "era pervenuta l'unica manifestazione di voto sfavorevole



espresso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione SpA, titolare di un credito pari ad euro 1.660.501,77" e considerato che - richiamate le disposizioni di cui all'art. 79, comma 1 e comma 3, CCII - la proposta non aveva "...ottenuto il voto favorevole -neanche tacito- della maggioranza dei creditori aventi diritto al voto, atteso che, a fronte della maggioranza legale richiesta pari al 50% più uno del montante dei crediti ammessi al voto, pari a € 1.669.501,77, [era] pervenuta l'unica dichiarazione di voto sfavorevole del creditore Agenzia delle Entrate Riscossione, titolare dell'intero montante creditorio", aveva ritenuto che non vi fosse "... spazio per una valutazione di convenienza della proposta di soddisfacimento del credito fiscale/contributivo secondo i termini formulati rispetto alla alternativa liquidatoria a mente dell'art. 80 c.3 CCII (cram down fiscale), in mancanza di specifici elementi di valutazione offerti nella relazione dell'OCC", con conseguente rigetto della proposta.

4. Con reclamo ex art. 50 CCII, [REDACTED] contestava il provvedimento di rigetto sostenendo l'avvenuto raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79 CCII, per mancanza di valida manifestazione di voto da parte del soggetto titolare del credito, cioè l'Agenzia delle Entrate; e richiamava l'espressa valutazione ad opera dell'OCC nella sua relazione circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, ai sensi dell'art. 80 comma 3 CCII (con riproposizione della richiesta subordinata di ammissione alla procedura di liquidazione controllata, non esaminata dal Tribunale).

5. La Corte di Appello ha accolto il reclamo "in relazione alla contestazione relativa alla mancanza di valida manifestazione di voto", rilevando come in atti risultasse quale "unica comunicazione" quella "...proveniente dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Isernia", indirizzata all'OCC e per conoscenza all'Agenzia Entrate Riscossione, e contenente l'"invito" alla "Agenzia delle Entrate Riscossione ad esprimere voto sfavorevole"; ha evidenziato la Corte territoriale che la predetta comunicazione era stata "generica e proveniente da un soggetto privo di legittimazione, attesa la mancanza del parere conforme della Direzione regionale, in virtù del rinvio dell'art. 74 ult.co all'art. 88 co 4 CCII., espressamente previsto dalla norma quale presupposto legittimante l'espressione del voto".



5.1 Con riferimento, più in particolare, a quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio di reclamo - e, cioè, quanto all'affermata espressione formale, ad opera della stessa Agenzia delle Entrate, del proprio voto sfavorevole alla proposta di transazione fiscale contenuta nel piano, mediante la suddetta comunicazione indirizzata all'OCC e per conoscenza all'ADER - la Corte di Appello ha ritenuto determinante la mancata prova, ad opera dell'Agenzia, del "previo parere conforme della direzione regionale" ("circostanza espressamente contestata dalla reclamante, e sulla quale l'Agenzia delle Entrate costituita nulla [aveva] dedotto"), secondo quanto espressamente previsto dall' art. 88, comma 5 [*rectius*, quarto comma], CCII.

5.2 Da qui la Corte di appello ha rilevato, nel provvedimento impugnato, la formazione di "silenzio-assenso", ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCII, da parte dell'Agenzia delle Entrate, quale unico creditore e ha osservato, inoltre, "in relazione alle previsioni di cui al co. 3 dell'art. 80 CCII", che "il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria" e che "la creditrice non [aveva] mai espresso preventivamente la contestazione della convenienza della proposta"; e ha peraltro decretato l'inammissibilità delle contestazioni formulate dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio di reclamo - con riguardo alla mancata indicazione di diversi immobili intestati al reclamante e alla genericità delle indicazioni dell'OCC relative alle partecipazioni societarie - in quanto attinenti ex art. 74 CCII all'ammissibilità della procedura, già superata dalla dichiarazione di apertura della procedura stessa.

5.3 Precisava infine la Corte di Appello che, invece, nella relazione dell'OCC era stato espressamente rilevato che "l'ipotesi liquidatoria non appar[iva] conveniente in quanto la somma disponibile sulla proiezione dei dati" in possesso del medesimo OCC "risulta[va] inferiore all'importo indicato nel concordato minore".

6. La sentenza, pubblicata il 1°/04/2025, è stata impugnata dalla AGENZIA DELLE ENTRATE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [REDACTED] ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (in rubrica, "violazione e falsa applicazione degli artt. 74, comma 4, e 88, comma 6, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), così come novellato dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc") si afferma l'erronea interpretazione, da parte del Giudice d'appello, della disposizione dell'art. 74, comma 4, CCII, di rinvio alle previsioni del Capo III (in materia di concordato preventivo) come disposizione recante "un rinvio automatico e assoluto", con conseguente erronea conclusione dell'applicabilità in relazione "alla fattispecie in esame dell'art. 88, comma 4 (rectius comma 6) del CCII"; secondo l'Agenzia ricorrente, la disposizione di rinvio alla disciplina in materia di concordato preventivo potrebbe invece considerarsi operante solamente "in quanto compatibile con la disciplina in materia di concordato minore" e, sotto questo profilo, la previsione del citato art. 88, comma 6, CCII sarebbe "incompatibile con il concordato minore".

1.1 Secondo la ricorrente, la disposizione dell'art. 88, comma 6, CCII - recante la previsione di espressione del voto dell'Agenzia stessa sulla proposta, "ai sensi dell'articolo 107" ad opera della "competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale" - non sarebbe compatibile con la disciplina del concordato minore in considerazione della sua "... maggiore snellezza e informalità rispetto alla procedura del concordato preventivo"; e, segnatamente, in considerazione - quale "espressione emblematica" di detta "maggiore snellezza" - del meccanismo di "silenzio-assenso" previsto dall'art. 79, comma 3, CCII per l'approvazione del concordato minore, con specifica disposizione che, ad avviso dell'Agenzia, apparirebbe "del tutto distonica e irrinconciliabile" con l'obbligo di acquisire parere conforme della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate; con conseguente validità e sufficienza, ai fini dell'espressione del voto negativo, del dissenso manifestato dalla Direzione Provinciale con la comunicazione in atti del giudizio (e conclusione ulteriore secondo cui, in ogni caso, la mancanza del suddetto parere "non inficerebbe l'espressione del voto, comunque resa dalla effettiva titolare del credito, stante la mancata previsione nel menzionato art. 88 c.6 CCII della



sanzione di illegittimità, inefficacia o inesistenza del voto eventualmente manifestato in assenza di parere della Direzione regionale”).

2. Col secondo motivo - recante l’affermata “violazione e falsa applicazione dell’art.74, commi 1 e 3, del CCII, così come novellato dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc” - la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui “ha omologato la proposta di concordato minore nonostante il debitore non avesse garantito un incremento apprezzabile dell’attivo”.

3. Con il terzo motivo - rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 80, comma 4, e 76 del CCII, così come novellato dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc” - il provvedimento della Corte di Appello viene ulteriormente censurato nella parte in cui “ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’applicazione del c.d. *cram down* fiscale”.

3.1 Nel caso di specie non risulterebbero infatti integrate, secondo l’Agenzia ricorrente, le condizioni stabilite dal combinato disposto delle norme asseritamente violate dalla Corte di Appello: da un lato, il voto contrario dell’Amministrazione finanziaria non potrebbe ritenersi “determinante” ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79 CCII, in quanto la funzione del *cram down* fiscale, che sarebbe quella di evitare che il dissenso dell’Amministrazione finanziaria “possa paralizzare lo svolgimento di una procedura concorsuale, impedendo così ai creditori consenzienti di soddisfare i propri crediti”, non si realizzerebbe nei casi - quali quello in esame - in cui l’Amministrazione stessa sia unico creditore (alla luce della richiamata pronuncia della Cassazione, n. 35085/2024); dall’altro lato, e con riferimento alla seconda condizione rappresentata dalla maggior convenienza della proposta concordataria rispetto “all’alternativa della liquidazione controllata”, osterebbe comunque all’applicabilità dell’art. 80, comma 4, CCII l’affermata imprecisione e incompletezza della relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi nel caso di specie.

4. È fondato il primo motivo di ricorso, il cui accoglimento determina l’assorbimento anche del secondo e terzo, per le ragioni e con le precisazioni qui di seguito illustrate.



4.1 Con il primo motivo si censura, infatti, la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 74, comma 4, e 88, comma 6, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), così come novellato dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile al caso di specie il predetto art. 88, comma 6, CCII a mente del quale "Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale".

4.2 In realtà, i giudici di appello hanno ritenuto che l'assenza di tale parere avesse determinato l'invalidità del voto negativo espresso dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, con conseguente accoglimento dell'appello.

Sul punto, giova ricordare che la disciplina del concordato minore, nonostante non preveda l'istituzione di un determinato e apposito procedimento, consente la decurtazione anche del debito tributario e contributivo. Ed invero, ai sensi del comma 3 dell'art. 80 CCII, il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Norma quest'ultima contenuta nel CCII che appare in continuità con la precedente disciplina, posto che il comma 3 quater dell'art. 12 l. n. 3/2012 prevedeva una regola del tutto analoga a quella dettata dal citato art. 80, comma 3, del Codice, nonostante l'assenza di una disposizione ad hoc in tema di trattamento dei crediti tributari e contributivi, quale quella contenuta invece nell'art. 182 ter l. fall.

4.3 La *quaestio iuris* sottesa al motivo pone dunque il quesito relativo alla possibile applicazione, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 74, 4 comma,



CCII (con il limite della compatibilità), al concordato minore della disciplina della transazione fiscale dettata dall'art. 88 CCII per il concordato preventivo. Quesito la cui soluzione dipende dall'ambito di applicazione della clausola finale contenuta nell'art. 74, comma 4 CCII, in base alla quale, "per quanto non previsto nella presente sezione" (concordato minore), "si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo" (concordato preventivo), "in quanto compatibili".

4.4 In realtà, l'applicazione delle disposizioni del concordato preventivo al concordato minore, prevista dall'articolo 74, comma 4, CCII, è subordinata alla sussistenza di due presupposti: (i) la mancanza di una specifica disciplina nella sezione dedicata al concordato minore; e (ii) la compatibilità delle disposizioni del concordato preventivo con la disciplina e la *ratio* dell'istituto di riferimento (così, anche: Cass. 30.6.2025, n.17721; conf. Cass. 28574/2025).

Ebbene, la presenza di questo esplicito criterio regolatore supera, invero, il più generale meccanismo integrativo dell'analogia contemplato dall'art. 12, comma 2, preleggi, in base al quale, quando una controversia non può essere decisa in base ad una specifica disposizione – da interpretarsi, ai sensi del comma 1, secondo i canoni ermeneutici letterale, sistematico, teleologico e storico – il giudice deve ricorrere innanzitutto alla analogia legis, al fine di estendere al caso non previsto la norma positiva dettata per casi simili o materie analoghe, e poi, ove permanga il dubbio interpretativo, alla analogia iuris, attingendo ai principi generali dell'ordinamento giuridico (*ex multis*, Cass. 15790/2023). Difatti, lo strumento della interpretazione analogica presuppone l'individuazione di una lacuna nell'ordinamento e la conseguente necessità di colmarla, ricorrendo all'applicazione di una norma che disciplina un caso simile, di cui si possa argomentare un'associazione secondo il criterio della *eadem ratio* (Cass. 2852/2002, 9549/2025), mentre nella specie è la stessa legge a dettare una norma di raccordo, individuando l'istituto più affine cui attingere per colmare eventuali vuoti normativi, rimettendo in ogni caso all'interprete la valutazione della compatibilità delle norme da importare nel comparto di riferimento (così, espressamente: Cass. 17721/2025, *cit. supra*).



4.5 Ciò posto, il dubbio interpretativo può nascere dal rilievo che, nell'ambito del concordato preventivo, è espressamente e minuziosamente disciplinato sia il procedimento (questione che rileva direttamente ai fini del presente giudizio, in relazione alla mancanza del previo parere della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate) che il trattamento dei crediti fiscali e contributivi. Ciò che pone, a cascata, l'ulteriore questione del se, per quanto non previsto dalla disciplina del concordato minore, la decurtazione dei debiti tributari e contributivi possa avvenire esclusivamente con la transazione fiscale di cui all'art. 88 CCII.

4.6 In termini ancora generali, va detto che l'istituto del concordato minore, pur essendo stato dal legislatore delle riforme differenziato dall'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dalla l. n. 3 del 2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, e progressivamente assimilato al concordato preventivo nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, risulta tuttavia caratterizzato, rispetto a quest'ultimo, da una significativa semplificazione procedurale.

4.7 Sul punto risultano del tutto condivisibili, pertanto, le osservazioni e i rilievi svolti dalla Procura generale nella requisitoria (di cui la Corte condivide impostazione e conclusioni), posto che l'integrale richiamo al procedimento del concordato preventivo trova, in realtà, un ostacolo proprio nella disciplina specifica dettata per il concordato minore con riferimento all'acquisizione e trasmissione dei dati e al ruolo assegnato all'OCC, disciplina del tutto alternativa a quella dettata dall'art. 88 CCII.

Va infatti ricordato che, nel concordato minore, ai sensi dell'art. 76, comma 4, CCII, l'OCC ha l'obbligo di comunicare agli enti l'avvenuto conferimento d'incarico da parte del debitore, "i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti", mentre l'art. 88, comma 3, CCII (oggi quinto comma, dopo la modifica apportata dall'art. 21 del d.lgs. n. 136/2024) prevede che l'agente della riscossione trasmette al debitore una certificazione del debito iscritto a ruolo "non oltre trenta giorni dalla data della presentazione" (che deve avvenire "contestualmente al deposito presso il tribunale"), liquidando nello stesso termine i tributi risultanti dalle dichiarazioni.



Nel concordato minore, poi, la relazione particolareggiata dell'OCC deve indicare la "convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria", valutazione che riguarda tutti i crediti e, dunque, anche quelli tributari e contributivi fornendo, pertanto, il necessario presupposto per l'omologazione forzata, ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII.

Sul punto, va sottolineato che la predetta relazione svolge nel concordato minore, sostanzialmente, il ruolo assegnato, formalmente, nel concordato preventivo all'attestazione del professionista indipendente, avente ad oggetto ai sensi dell'art. 88, comma 2, CCII, anche la convenienza del trattamento proposto ai crediti erariali e previdenziali rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la "sussistenza di un trattamento non deteriore".

4.8 Occorre, pertanto, concludere nel senso che la definizione dei debiti tributari e previdenziali nel concordato minore trova una sua disciplina specifica (e più semplificata) proprio nella sezione dedicata a questo istituto concorsuale. Semplificazione procedurale rispetto al concordato preventivo, giustificata dalla minore entità (e comunque non omogeneità) della crisi che si prefigge di regolare, essendo dedicato alle imprese minori, alle imprese agricole, alle start-up innovative e ai professionisti (Cass. 17721/2025, *cit. supra*).

Ne deriva, come ulteriore corollario, che, nel concordato minore, avendo il legislatore regolato autonomamente e in modo semplificato il procedimento, la presentazione agli Enti della proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII non è obbligatoria, non rappresentando una condizione necessaria per falciare o dilazionare tali crediti ed ottenere l'omologazione forzata, ai sensi dell'art. 80 comma 3 CCII. Conseguentemente, non risulta applicabile al concordato minore l'intero procedimento previsto e descritto per la transazione fiscale, ai sensi dell'art. 88 CCII, compreso il comma 6 CCII, che richiede il preventivo parere conforme della direzione regionale (ovvero, nel precedente regime normativo, il comma 5 della medesima norma sopra richiamata, qui peraltro *ratione temporis* applicabile, essendo stata la proposta di concordato minore presentata, nel caso di specie, in data 9.3.2024, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 136/2024).



4.9 Occorre ora evidenziare che la sentenza impugnata, sebbene avesse concluso nel senso dell'approvazione della proposta concordataria, ai sensi dell'art. 79, terzo comma, CCII, per la procedura, ivi prevista, del silenzio-assenso, si è, poi, dilungata anche in ordine alla sussistenza della convenienza della proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa liquidatoria con statuizione che, per un verso, deve essere considerata ultronea rispetto alla *ratio decidendi* principale incentrata sulla sussistenza dell'adesione alla proposta da parte dell'Agenzia delle entrate e che, per altro verso, non ha tenuto comunque in considerazione l'altro presupposto richiesto dal terzo comma dell'art. 80 CCII per l'omologabilità del concordato minore anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, e cioè che l'adesione di quest'ultima sarebbe dovuta essere determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, CCII, situazione quest'ultima non realizzabile nel caso di specie per la presenza di un unico creditore "fiscale" (v. Cass. n. 32954/2024).

Va dunque espresso il seguente principio di diritto:

"Ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII, l'omologazione del concordato minore mediante approvazione forzata in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria (cd. cram down) non è subordinata all'obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII, essendo applicabile, per la transazione fiscale nel concordato minore, un'autonoma e più semplificata procedura con il necessario intervento dell'OCC, procedura che rende incompatibile, ai sensi dell'art. 74, comma 4, CCII, l'applicazione delle diverse (più rigide) modalità di approvazione disposte nell'art. 88, comma 6, medesimo codice, che prevede il previo "parere conforme" della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ove competente ad esprimere il voto sia una Direzione provinciale".

Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di appello di Campobasso che dovrà rileggere la vicenda processuale alla luce dei principi sopra enunciati e dovrà anche esaminare le domande subordinate avanzate dall'odierno controricorrente.



P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di appello di Campobasso che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2026

Il Consigliere estensore

Roberto Amatore

Il Presidente

Massimo Ferro

